



## **Audizione 3 maggio 2017**

### **Affari :**

**n. 683 ( regolare attività di pesca in acqua dolce in Italia )**

**n° 963 ( controlli nel settore della pesca)**

**9a Commissione Permanente  
*Agricoltura e produzione agroalimentare*  
Senato della Repubblica**

Roma 02/05/2017

Innanzitutto un doveroso ringraziamento alla IX Commissione Permanente *Agricoltura e Produzione Agroalimentare del Senato* della Repubblica per quest'occasione di confronto sui temi della pesca sportiva in Italia.

**Premessa:**

Gli argomenti di oggi richiamano l'esigenza di una nuova Legge nazionale sulla pesca sportiva in un momento significativo per regolamentare il settore adeguandolo agli indirizzi comunitari ed internazionali per le politiche economiche compatibili con la salvaguardia dell'ambiente.

La pesca nelle acque interne è normata dal Regio Decreto del 1931 n°1804 < Testo Unico delle leggi sulla pesca > e Regio Decreto del 1914 n° 1486 < disposizioni sulla pesca fluviale e lacuale > .La pesca marittima è disciplinata dalla Legge 14 luglio 1965,n.963 e dal Regolamento per l'esecuzione D.Lgs n°1639 del 1968 artt.137 e seguenti.

In tale contesto emerge che, la pesca sportiva italiana, per rispettare i molteplici Regolamenti unionali, le conclusioni della Conferenza di Rio de Janeiro, il trattato di Lisbona, la nuova Politica Comune della Pesca, non deve rimanere vincolata ad una Legge quadro obsoleta e da Leggi regionali aventi norme disomogenee e prevalentemente amministrative che generano confusione fra i praticanti sportivi e fra quelli di mestiere con un'importante frammentarietà normativa e difformità applicativa nell'ambito delle sanzioni, non fornendo neppure strumenti d'indagine penetranti né esiti processuali veramente deterrenti.

Ne consegue l'esigenza di riscrivere una Legge quadro fissando i principi fondamentali per tutto il territorio nazionale, richiamandosi a modelli compatibili e sostenibili, con gli indirizzi ed i criteri unionali, con effetti che vanno ben oltre l'attuale sviluppo della politica regionale della pesca nelle acque interne e quello dell'applicazione delle normative previste dagli artt. 39-40 della Legge 28 luglio 2016, n. 154 .

Come richiamato dall'Unione Europea, la pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, non deve essere considerata solo per i fatti illeciti, ma deve ottemperare alla funzione di garanzia socio-economica dei territori assicurando la conservazione e rinnovabilità delle risorse. E' quindi d'obbligo riconsiderare i segmenti del settore della pesca sportiva con le sue nuove pratiche ed indirizzi socio economici sul territorio promuovendo quell'economia che, come il turismo, pur presente dalle sorgenti al mare, necessita di un sostegno politico, di un riconoscimento del suo ruolo oltre a nuovi orientamenti normativi rispondenti agli indirizzi e criteri dell'Unione Europea.

Per una gestione responsabile della pesca sportiva nelle acque interne e nel mare, si devono considerare prioritari l'ambiente e le sue risorse alieutiche, il turismo e i turismi sociali, che affermano gli indirizzi delle politiche europee di sviluppo costiero, del mare e del territorio nelle parole chiave per una valorizzazione dell'economia ittica e del benessere delle popolazioni locali.

Oggi la pesca sportiva deve ambire ad essere protagonista con scelte strategiche, non solo finalizzate alle pratiche di pesca innovative, ma di supporto economico alla attività produttive dell'industria artigianale per le attrezzature e l'abbigliamento ed in particolare promuoverne un ruolo nel turismo essendo un'eccellenza che, annoverando circa un milione di praticanti in Italia e 25 milioni in Europa, richiama pescatori in ogni periodo dell'anno e, se ben organizzata contribuirà a ridurre le presenze di alta e bassa stagione in mete di aree marginali o esterne a quelle tradizionalmente visitate in ogni periodo dell'anno.

La pesca sportiva genera incoming e può essere una risorsa se riconosciuta a livello nazionale normandone il suo sviluppo locale.

## Affare 683 < regolare attività di pesca in acqua dolce >

## Affare 963 < controlli nel settore della pesca >

L'Arci pesca Fisa chiede un intervento legislativo organico del settore della pesca sportiva/ricreativa e attività subacquee perché l'attuale quadro normativo è lacunoso e caratterizzato da eccessiva frammentazione regionale:

Propone una Legge quadro nazionale per :

- ✓ **riconoscere la pesca sportiva nel contesto Mediterraneo** : pesca e specie bersaglio; Reg 1967/ 2006 Mediterraneo; del Reg UE 1380/2013; del Reg. UE 508/2013 ecc.
  - ✓ La promozione del più ampio ricorso a strumenti di concertazione tra Stato, Regioni, Enti locali ed Organismi pubblici, Associazioni di categoria ed Organizzazioni sindacali in coerenza al principio di sussidiarietà verticale ed orizzontale
  - ✓ Basi scientifiche per la gestione della pesca ai fini di un'efficace politica della pesca è essenziale disporre di dati affidabili e completi sia per la formulazione di pareri scientifici sia a fini di attuazione e controllo.
- ✓ **Impatti socio economici** :
  - ✓ il riconoscimento delle Associazioni di pesca sportiva in un albo nazionale con i ruoli ad esse attribuite avendo una presenza in almeno otto regioni italiane e con un'organizzazione nazionale e pianificata sul territorio con Comitati regionali e circoli locali;
  - ✓ Politiche della pesca ricreativa il riconoscimento ed un esercizio compatibile delle nuove pratiche di pesca dalle sorgenti al mare , dei bilanci di pesca ricreativa , degli agriturismi rurali ittici e del pescaturismo professionale
  - ✓ Piattaforma legislativa con omogenei indirizzi e criteri applicativi a garanzia di una disciplina comune regionale
- ✓ **Misure di gestione:**
  - ✓ Autorizzazioni di pesca e tesserini di controllo del pescato ( max 5 Kg)
  - ✓ Tasse delle autorizzazioni e reinvestimento nella pesca sportiva dei tributi con accordi di programma finalizzati;
  - ✓ Istituzioni del rilascio delle autorizzazioni
  - ✓ la costituzione presso il MIPAAF di un tavolo di lavoro permanente per esprimere pareri e promuovere accordi di programma e/o ricerche finalizzate di settore, anche perseguendo le finalità dei Regolamenti unionali;
- ✓ **Misure per la conservazione** :
  - ✓ Divieto di vendita
  - ✓ Limitazioni modalità di pesca e sulle attrezzature
  - ✓ Limiti di cattura giornaliera
  - ✓ Protezione, conservazione e ripopolamento con novellame anche per quelle specie a forte criticità di sopravvivenza
  - ✓ Aree di nursery, riserve ittiche ed aree di tutela valorizzando le qualità degli ecosistemi , la loro biodiversità e le risorse aliutiche

- ✓ Restrizioni temporanee del fermo e dei periodi di pesca, delle attrezzature ammesse anche nella temporalità d'esercizio ottemperando al carattere della sportività e della tutela delle risorse alieutiche;
- ✓ **Regolamentazioni speciali della pesca sportiva/ricreativa :**
  - ✓ lo sviluppo del turismo pescasportivo e subacqueo regolamentandone la gestione nella semplificazione delle procedure amministrative in funzione della gestione delle Associazioni no profit di pesca ed in rete con la valorizzazione compatibile dei territori e degli ambienti;
  - ✓ quadro autorizzativo gratuito delle competizioni in mare
  - ✓ quadro autorizzativo della pesca sportiva e attività subacquee vettori di turismo negli allevamenti e negli impianti off shore
- ✓ **Monitoraggio e controllo della pesca sportiva/ricreativa**
  - ✓ Applicazione dei Regolamenti CE 1967/ 1976, art. 55 del Reg. CE 1229/2009 sul controllo e suo regolamento di esecuzione UE n. 404 / 2011 in particolare all'art.23 " *Controllo delle catture*",
  - ✓ Soggetti del monitoraggio anche con le guardie volontarie delle Associazioni di Pesca sportiva/ricreativa
  - ✓ Misure di monitoraggio e controllo applicando le norme e le sanzioni per la pesca di frodo.

**Per quanto riguarda più specificamente i controlli si richiamano :**

- **Il Regolamento (CE) n. 1224/2009** del Consiglio del 20 novembre 2009 ha istituito un regime di controllo comunitario per garantire il rispetto delle norme della politica comune della pesca
  - ✓ **l'art. 55 Controllo della pesca ricreativa** Gli Stati membri provvedono affinché la pesca ricreativa sul rispettivo territorio e nelle acque comunitarie sia effettuata in maniera compatibile con gli obiettivi e le norme della Politica Comune della Pesca
- **Il Regolamento (CE) 1967/2006** relativo alle misure di gestione per lo sfruttamento sostenibile delle risorse della pesca nel Mar Mediterraneo e recante modifica del regolamento (CEE) n. 2847/93 e che abroga il regolamento (CE) n. 1626/94
- **EUROPA 2020 OM(2010) 2020 definitivo** Comunicazione della Commissione Europea < Una strategia per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva >

**I controlli in mare** sono effettuati dagli Stati membri ed anche dalla Commissione di esperti europei secondo procedure che non siano lesive delle ricognizioni in loco potendo effettuare anche ispezioni a bordo nonché nei locali delle imprese in cui si svolgono attività correlate alla Politica Comune della Pesca.

**I controlli nelle acque interne** sono effettuati dalla vigilanza delle Province, dal Corpo forestale dello Stato e dalle guardie volontarie delle Associazioni di pesca sportiva ed ambientali.

L'incremento delle popolazioni multietniche in particolare della Romania e dell'Albania hanno fatto proliferare la pesca illegale delle specie di acqua dolce dalle sorgenti al mare con attrezzi illegali e con pratiche invasive.

La Polizia di Stato ed i Carabinieri della Forestale hanno verificato l'esistenza di vere e proprie centrali operative di filiera , pesca con storditori, con sostanze nocive, con reti da posta organizzate per la cattura con barche a motore fuoribordo e coadiuvate da furgoni con celle frigorifere , magazzini di stivaggio e mezzi di trasporto su lunghe percorrenze. Il prodotto privo di garanzie sanitarie è inviato ai Paesi aderenti all'Europa in particolare verso Germania, Austria e Paesi Balcanici, molte volte è trasformato e lavorato ( in

particolare il pesca Siluro, le Carpe erbivore; il luccio perca) poi presentato come filetti di specie ad elevato valore commerciale speculando sull'incapacità di riconoscimento da parte del consumatore.

La pesca illegale esercitata in generale da molti stranieri non si ha solo nei grandi fiumi, nei canali di bonifica, nei laghi dell'entroterra ma anche in quelle porzioni marittime comprese tra la linea della costa e le linee rette di base per determinare il limite interno del mare territoriale.

La Legge Nazionale n° 154 del 28/07/2016 "disposizioni in materia di semplificazione e di sicurezza agroalimentare e pesca all'articolo 40 < Contrasto del bracconaggio ittico nelle acque interne> dispone:

*" Viene considerato esercizio illegale della pesca, ogni azione tesa alla cattura o al prelievo di specie ittiche e di altri organismi acquatici con materiale, mezzi e attrezzature vietati dalla legge. E' altresì considerata esercizio illegale della pesca, se questa viene effettuata con modalità vietate dalla legge e dagli enti competenti. Ai fini della presente legge, si specifica che sono considerate acque interne i fiumi, i laghi, le acque dolci, salse o salmastre delimitati rispetto al mare dalla linea congiungente i punti più foranei degli sbocchi dei bacini, dei canali e dei fiumi. "*

*" Nelle acque interne è:*

**VIETATO:**

- *pescare, detenere, trasportare, commercializzare specie ittiche vietate o protette, in qualunque stadio di crescita, in violazione delle leggi vigenti;*
- *b) stordire, uccidere, catturare la fauna ittica con materiali esplosivi, corrente elettrica e sostanze tossiche o anestetiche;*
- *c) catturare la fauna ittica provocando l'asciutta, o deviazione anche parziale dei corpi idrici; pescare con reti, palamiti, filacciosi o lenze morte, fucile subacqueo, fiocina, arco, balestra, retini e altri attrezzi o tecniche vietate (LR 8/14).*

**SANZIONI :** *denuncia penale, arresto da 2 mesi a 2 anni, ammenda da 4.000 € a 12.000 € in base alla gravità + risarcimento danno all'ente gestore pari a € 40 x ogni pesce, catturato, detenuto, trasportato o venduto. Si aggiunge il sequestro e confisca, del pescato, delle attrezzature e dei mezzi utilizzati nell'illecito e trasporto (barche, veicoli, ecc). In caso di vendita si aggiunge sospensione della licenza commerciale del negozio. (il pesce vivo sequestrato sarà rilasciato nel luogo dell'illecito dagli agenti verbalizzanti). "*

L'Arci Pesca Fisa ritiene che questa legge sia in sintonia con quando ha richiesto alle Istituzioni regionali in particolare nel fiume PO, dove è stato redatto un protocollo d'intesa e di cooperazione fra le quattro Regioni, ed in altri grandi fiumi, laghi e lagune costiere ritenendo prioritario salvaguardare le risorse alieutiche quale patrimonio riproducibile tutelando l'ambiente, la pesca sportiva/ricreativa, sconfiggendo il bracconaggio e salvaguardando ciò che da sempre con ripopolamenti ed azioni di vario tipo il volontariato il suo patrimonio.

L'Arci Pesca Fisa ritenendo opportuna una nuova Legge quadro per la pesca nelle acque interne crede fermamente nella validità dell'applicazione dell'art 55 del Reg. CE 1224/ 2009 con l'istituzione di un tesserino per marcare le specie pescate ed avere un controllo sistemico sull'operato dei pescatori ed un monitoraggio di quei dati che l'Unione Europea vorrebbe avere per promuovere una politica maggiormente adeguata alle esigenze locali. Con ciò prevedendo strumenti e controlli più efficaci per arginare una piaga che sta ampliandosi sempre di più, con pesanti effetti sull'economia e sulla tutela ambientale del nostro Paese.